



**REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLE UNITÀ DI
EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA**

Aggiornato all'1 dicembre 2010

<i>REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLE UNITÀ DI EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA</i>	1
<i>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</i>	4
Articolo 1 Oggetto e allegati	4
Articolo 2 Definizioni	4
Articolo 3 Principi generali e modifiche del Regolamento	6
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento	6
Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti	7
Articolo 6 Accesso al sistema informatico dell'EM	7
Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME	7
Articolo 8 Informazioni sulle sessioni dell'EM	7
Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni	8
<i>TITOLO II AMMISSIONE ALL'EM</i>	9
Articolo 10 Requisiti per l'ammissione all'EM	9
Articolo 11 Domanda di ammissione all'EM e contratto di adesione	9
Articolo 12 Procedura di ammissione all'EM	9
Articolo 13 Elenco degli operatori ammessi all'EM	10
Articolo 14 Verifiche	10
Articolo 15 Obblighi di comunicazione	10
Articolo 16 Esclusione su richiesta dal mercato	11
<i>TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLE SESSIONI DELL'EM</i>	12
Articolo 17 Unità di emissione ammesse alle contrattazioni	12
Articolo 18 Oggetto dell'EM	12
Articolo 19 Modalità delle contrattazioni	12
Articolo 20 Informazioni relative all'EM	12
Articolo 21 Presentazione delle proposte di negoziazione	13
Articolo 22 Verifica della capienza delle proposte di negoziazione	14
Articolo 23 Esecuzione delle transazioni	14
Articolo 24 Registrazione delle transazioni eseguite	15
Articolo 25 Condizioni di emergenza	15
Articolo 26 Funzionamento del sistema informatico dell'EM	16
Articolo 26bis Sospensione dell'operatività dell'EM	16
<i>TITOLO IV GARANZIE</i>	17
Articolo 27 Garanzia acquisti	17
Articolo 28 Garanzia vendite	18
<i>TITOLO V FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI</i>	19
Articolo 29 Conferme	19
Articolo 29bis Periodo di fatturazione	19
Articolo 30 Fatturazione	19
Articolo 31 Regolazione finanziaria delle transazioni a favore degli operatori venditori 20	
Articolo 32 Regolazione finanziaria delle transazioni degli operatori acquirenti	20
<i>TITOLO VI LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI</i>	21
Articolo 33 Liquidazione dei corrispettivi	21
Articolo 34 Fatturazione dei corrispettivi	21
Articolo 35 Contenuto delle fatture	21
Articolo 36 Pagamento dei corrispettivi	21
<i>TITOLO VII SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE</i>	22
<i>CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI</i>	22
Articolo 37 Violazioni del Regolamento e delle DTF	22
Articolo 38 Sanzioni	22

Articolo 39	Gradualità delle sanzioni	23
Articolo 40	Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento dei corrispettivi	24
Articolo 41	Pubblicità delle sanzioni	24
<i>CAPO II CONTESTAZIONI</i>		25
Articolo 42	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni	25
Articolo 43	Verifica delle contestazioni	25
<i>CAPO III CONTROVERSIE</i>		26
Articolo 44	Risoluzione delle controversie	26
<i>TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI</i>		27
Articolo 45	Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato ...	27
Articolo 46	Entrata in vigore.....	27

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento del mercato delle unità di emissione dei gas ad effetto serra (nel seguito: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra (nel seguito: EM) di cui alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 *“che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio”*, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 *“recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto”* e successive modifiche ed integrazioni e di cui ai relativi provvedimenti di recepimento.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Ai fini del Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) Per ISPRA si intende l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito dalla Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - recante *“disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* - che svolge le funzioni dell'allora Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni (ex- APAT) e che gestisce il Registro delle quote di emissione ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006;
- b) per *book* di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
- c) per CER (Certified Emission Reduction) si intende un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
- d) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore ai fini della partecipazione all'EM;
- e) per codice di identificazione della proposta o transazione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una proposta o transazione effettuata durante una sessione del mercato;
- f) per conto deposito del GME si intende il conto aperto dal GME presso il registro dell'ISPRA;

- g) per conto deposito dell'operatore si intende il conto aperto dall'operatore presso il Registro dell' ISPRA ovvero presso un qualunque altro Registro europeo;
- h) per controvalore delle transazioni in acquisto si intende la somma dei prodotti tra il numero di unità di emissione acquistate per i rispettivi prezzi unitari di acquisto, maggiorati di IVA soltanto se applicabile ai sensi di legge;
- i) per controvalore delle transazioni in vendita si intende la somma dei prodotti tra il numero di unità di emissione vendute per i rispettivi prezzi unitari di vendita, maggiorati di IVA soltanto se applicabile ai sensi di legge;
- j) per deposito disponibile si intende la somma dei depositi fruttiferi versati dall'operatore acquirente ai fini della partecipazione alla sessione del mercato eventualmente incrementato dei crediti nascenti dalle transazioni in vendita e ridotto dei debiti nascenti dalle transazioni in acquisto realizzate durante la stessa sessione di mercato nonché del controvalore delle proposte in acquisto inserite nel book di negoziazione e non ancora abbinare;
- k) per deposito iniziale fruttifero si intende il deposito versato dall'operatore acquirente ai fini della partecipazione alla sessione del mercato per la presentazione delle proposte di acquisto sul book di negoziazione;
- l) per ERU (Emission Reduction Unit) si intende un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto stesso;
- m) per esclusione dal mercato si intende la perdita della qualifica di operatore;
- n) per EUA (European Unit Allowance) si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente ai sensi della direttiva 2003/87/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- o) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato Italiano a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- p) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e che, ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, organizza e gestisce una sede per la contrattazione delle quote di emissione di cui alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 "che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio" e successive modifiche e integrazioni, nonché ai relativi provvedimenti di recepimento;
- q) per istituto tesoriere si intende l'istituto di credito a cui il GME affida il servizio di tesoreria;
- r) per mercato si intende l'EM;
- s) per EM si intende il mercato delle unità di emissione dei gas a effetto serra, organizzato e gestito dal GME per la contrattazione delle unità di emissione;
- t) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di negoziazione, con la possibilità di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di mercato;
- u) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sul mercato;
- v) per periodo di riferimento si intende il periodo di validità, così come definito nella Direttiva 2003/87/CE;
- w) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio di tutte le transazioni di unità di emissione eseguite durante una sessione di mercato, ponderato per le relative quantità e calcolato per ciascuna tipologia e per ciascun periodo di riferimento;

- x) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato immesso dagli operatori nel *book* di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;
- y) per sessione di mercato si intende il periodo di tempo all'interno del quale possono essere immesse le proposte di negoziazione;
- z) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare proposte di negoziazione sul mercato;
- aa) per tipologia si intende la suddivisione delle unità di emissione in CER, ERU ed EUA;
- bb) per unità di emissione si intendono: EUA, CER e ERU;
- cc) per transazione si intende l'esito risultante dall'abbinamento di una o più proposte di negoziazione in acquisto con una o più proposte di negoziazione in vendita.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1 Nel predisporre il Regolamento il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 3.2 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sull'EM agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5 Il GME predispone le modifiche e le integrazioni al Regolamento e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito: DTF). Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME predispone le modifiche e le integrazioni alle DTF e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*. Le modifiche e le integrazioni alle DTF entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione.

Articolo 5

Unità di misura e arrotondamenti

- 5.1 Ai fini del mercato:
- a) l'unità di misura della unità di emissione è la tonnellata di CO₂;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari delle unità di emissione è l'Euro/unità di emissione, con specificazione di due decimali.
- 5.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6

Accesso al sistema informatico dell'EM

- 6.1 L'accesso al sistema informatico dell'EM avviene attraverso la rete *internet*, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 6.2 Gli operatori accedono all'EM attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori, l'autenticità e la riservatezza delle transazioni.
- 6.3 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico dell'EM.

Articolo 7

Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori dell'EM, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per ogni unità di emissione negoziata.
- 7.2 La misura dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.1 è definita annualmente dal GME ed è pubblicata sul proprio sito *internet*

Articolo 8

Informazioni sulle sessioni dell'EM

- 8.1 I dati ed i risultati dell'EM, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito *internet* del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati dell'EM che lo riguardano direttamente.
- 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o provvedimenti della Pubblica Autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni

relative alle proposte di negoziazione ed alle transazioni per un periodo minimo di dodici mesi.

Articolo 9 **Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico dell'EM il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico dell'EM.
- 9.2 Le proposte di negoziazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'EM. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE ALL'EM

Articolo 10 Requisiti per l'ammissione all'EM

- 10.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 10.2 Non possono partecipare al mercato i soggetti che siano stati esclusi dallo stesso, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 16.

Articolo 11 Domanda di ammissione all'EM e contratto di adesione

- 11.1 Il soggetto che intende partecipare all'EM presenta al GME:
- a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1);
 - b) copia sottoscritta del contratto di adesione al mercato, redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 12 Procedura di ammissione all'EM

- 12.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione di cui al precedente Articolo 11, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.
- 12.2 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 12.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 12.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 13 **Elenco degli operatori ammessi all'EM**

- 13.1 Gli operatori ammessi all'EM secondo quanto previsto al precedente Articolo 12 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi all'EM", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 13.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi all'EM contiene:
- a) codice di identificazione dell'operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefascimile, indirizzo e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell'operatore: ammesso, sospeso, richiesta di esclusione pendente;
 - d) coordinate bancarie dell'operatore;
 - e) regime fiscale dell'operatore.
- 13.3 Il GME pubblica sul proprio sito *internet*, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale.
- 13.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

Articolo 14 **Verifiche**

- 14.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'EM secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sull'EM, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 15 **Obblighi di comunicazione**

- 15.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione all'EM ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 13, comma 13.2 dichiarati dall'operatore e inseriti nell'elenco degli operatori ammessi al mercato.

- 15.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 15.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori iscritti al mercato.

Articolo 16
Esclusione su richiesta dal mercato

- 16.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 16.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 16.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 16.1
- 16.3 L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.
- 16.4 Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi dei successivi Articolo 39 e Articolo 40, l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alle contrattazioni potrà avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLE SESSIONI DELL'EM

Articolo 17 Unità di emissione ammesse alle contrattazioni

- 17.1 Sull'EM è ammessa la contrattazione delle unità di emissione di valore pari ad una tonnellata di CO₂ previste dalla Direttiva 2003/87/CE e dalla Direttiva 2004/101/CE.
- 17.2 La tipologia ed il periodo di riferimento delle unità di emissione ammesse alla contrattazione sull'EM sono pubblicate sul sito *internet* del GME.

Articolo 18 Oggetto dell'EM

- 18.1 Sull'EM gli operatori acquistano e vendono unità di emissione secondo le modalità indicate nel Regolamento e nelle DTF.
- 18.2 Il GME è controparte degli operatori per le transazioni concluse sull'EM.

Articolo 19 Modalità delle contrattazioni

- 19.1 Le contrattazioni sull'EM si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.
- 19.2 I giorni e gli orari delle sessioni di mercato dell'EM sono definiti nelle DTF.
- 19.3 Il GME pubblica sul proprio sito *internet* il calendario delle sessioni.

Articolo 20 Informazioni relative all'EM

- 20.1 Il GME, durante lo svolgimento di ogni sessione di mercato, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna tipologia delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni, comunica agli operatori almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo e quantità delle proposte immesse sul mercato e non ancora abbinate;
 - b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite;
 - c) prezzo minimo e massimo;
 - d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
 - e) volume scambiato.

- 20.2 Il GME, al termine di ogni sessione di mercato pubblica per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna tipologia delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni, almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite;
 - b) prezzo di riferimento;
 - c) volume scambiato.

Articolo 21

Presentazione delle proposte di negoziazione

- 21.1 Il GME organizza un *book* di negoziazione per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna tipologia delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni.
- 21.2 Durante la sessione di mercato gli operatori inseriscono nel *book* di negoziazione le proposte di negoziazione indicando la tipologia, il periodo di riferimento e la quantità delle unità di emissione oggetto della proposta stessa, nonché il relativo prezzo unitario.
- 21.3 La quantità minima negoziabile è definita nelle DTF.
- 21.4 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine, per ciascuna tipologia e per ciascun periodo di riferimento delle unità di emissione ammesse alle contrattazioni, a liste ordinate secondo priorità di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita.
- 21.5 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo.
- 21.6 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo sono accettate solo nel caso in cui nel *book* di negoziazione siano già presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 21.7 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un operatore è respinta qualora nel *book* di negoziazione sia già presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta proposta.
- 21.7**bis** Durante una sessione di mercato, gli operatori possono temporaneamente sospendere le proposte di negoziazione presentate nel *book* di negoziazione qualora le stesse non siano ancora state oggetto di abbinamento secondo quanto previsto al successivo Articolo 23. Le proposte sospese perdono la priorità temporale acquisita.
- 21.8 Durante una sessione di mercato, gli operatori possono ritirare le loro proposte di negoziazione mediante cancellazione diretta dal *book* di negoziazione qualora le stesse non siano ancora state oggetto di abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 23.

- 21.9 Durante una sessione di mercato, gli operatori possono modificare le proposte di negoziazione immesse nel *book* di negoziazione qualora le stesse non siano ancora state oggetto di abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 23. In caso di proposte di negoziazione parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le proposte di negoziazione modificate perdono la priorità temporale acquisita.
- 21.10 Le proposte di negoziazione non abbinate ai sensi del successivo Articolo 23 sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di mercato.
- 21.11 Le modalità di inserimento delle proposte di negoziazione sono definite nelle DTF.

Articolo 22

Verifica della capienza delle proposte di negoziazione

- 22.1 Una proposta di acquisto è valida quando il relativo controvalore risulti minore o uguale all'importo del deposito disponibile dell'operatore di cui al successivo Articolo 27, commi 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5
- 22.2 Qualora il controvalore della proposta di acquisto presentata da un operatore risulti maggiore dell'importo del deposito disponibile dell'operatore, di cui al successivo Articolo 27, commi 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5, la proposta viene respinta.
- 22.3 Una proposta di vendita è valida quando il numero di unità di emissione indicato nella proposta stessa risulti minore o uguale al numero di unità di emissione vendibili dell'operatore, di cui al successivo Articolo 28, comma 28.2.
- 22.4 Qualora la quantità della proposta di vendita presentata da un operatore risulti maggiore del numero di unità di emissioni vendibili dell'operatore, di cui al successivo Articolo 28, comma 28.2, la proposta viene respinta.

Articolo 23

Esecuzione delle transazioni

- 23.1 Durante la sessione di mercato, le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte di negoziazione secondo i seguenti criteri:
- a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4;
 - b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4;
 - c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di vendita presenti al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4;

d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o più proposte di acquisto presenti al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorità di cui al precedente Articolo 21, comma 21.4.

23.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo è pari al prezzo della proposta di negoziazione avente priorità temporale superiore.

23.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta di negoziazione con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della proposta di negoziazione originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta di negoziazione senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene cancellata.

Articolo 24

Registrazione delle transazioni eseguite

24.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni eseguite sul mercato relative a:

- a) codice di identificazione della transazione;
- b) prezzo unitario;
- c) quantità;
- d) tipologia;
- e) periodo di riferimento;
- f) giorno e orario di esecuzione;
- g) identità degli operatori acquirenti e venditori.

Articolo 25

Condizioni di emergenza

25.1 Si considerano condizioni di emergenza:

- a) il caso in cui il GME non sia in grado di collegarsi al Registro dell'ISPRA;
- b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le proposte di negoziazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 21, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
- c) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico dell'EM, non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione del mercato;
- d) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico dell'EM o nei sistemi di telecomunicazione del GME, non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione del mercato.

25.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 25.1, lettera a), il GME comunica agli operatori, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e l'eventuale nuovo termine di apertura della sessione del

mercato. In presenza di eventi di particolare gravità, il GME annulla la seduta e ne dà comunicazione agli operatori secondo le modalità definite nelle DTF.

- 25.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 25.1, lettera b), il GME comunica agli operatori, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della sessione del mercato. In presenza di eventi di particolare gravità, qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persistano le condizioni di cui al precedente comma 25.1, lettera b), il GME annulla la seduta e ne dà comunicazione agli operatori secondo le modalità definite nelle DTF.
- 25.4 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 25.1, lettera c), il GME sospende le operazioni sull'EM e comunica agli operatori la durata presunta della sospensione, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 25.5 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 25.1, lettera d) sono definite nelle DTF.
- 25.6 Non sussiste alcuna responsabilità del GME per inadempimenti derivanti dai malfunzionamenti del sistema informatico, compresi i casi di cui al precedente comma 25.1, dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi dovuti ad interventi di soggetti terzi o comunque al di fuori del suo controllo.

Articolo 26 **Funzionamento del sistema informatico dell'EM**

- 26.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico dell'EM, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione di mercato.
- 26.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico dell'EM, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di proposte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico dell'EM.

Articolo 26bis **Sospensione dell'operatività dell'EM**

- 26bis.1 Qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni di mercato ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, il GME può sospendere, anche con efficacia immediata, l'operatività dell'EM ovvero una o più sessioni dello stesso.
- 26bis.2 Il GME rende nota la decisione della sospensione di cui al precedente comma 26bis.1 mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.

26bis.3 Il ripristino dell'operatività, sospesa ai sensi del precedente comma 26bis.1, è reso noto dal GME mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.

TITOLO IV GARANZIE

Articolo 27 Garanzia acquisti

- 27.1 Ai fini della presentazione di proposte di acquisto sul mercato delle unità di emissione, ciascun operatore rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito iniziale fruttifero, con valuta lo stesso giorno e ne comunica l'importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 27.1bis Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione di mercato, può integrare il deposito iniziale, di cui al precedente comma 27.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di una somma a titolo di deposito fruttifero con valuta lo stesso giorno comunicandone l'importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF. I versamenti di cui al presente comma ed al precedente comma 27.1 hanno validità ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. Il deposito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Tutti i versamenti pervenuti oltre le ore 17:00 di un giorno lavorativo verranno accreditati per un importo pari all'ammontare versato diminuito degli interessi per un giorno di valuta calcolati applicando il tasso di interesse pubblicato sul sito internet del GME.
- 27.2 Il deposito iniziale di cui al precedente comma 27.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente 27.1bis, viene aggiornato al momento dell'inserimento di una proposta di acquisto:
- a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra prezzo indicato nella proposta, incrementato del valore IVA se applicabile ai sensi di legge, e la relativa quantità, in ipotesi di proposte con limite di prezzo ovvero
 - b) in riduzione per un importo pari alla somma dei prodotti tra i prezzi delle offerte in vendita presenti sul *book* di negoziazione, incrementati del valore IVA se applicabile ai sensi di legge, e le relative quantità fino a capienza della quantità della proposta in acquisto, in ipotesi di proposte senza limite di prezzo.
- 27.3 Nell'ipotesi di abbinamento di una proposta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile impegnato, ai sensi del precedente comma 27.2, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento della proposta, incrementata del valore IVA se applicabile ai sensi di legge.
- 27.4 Al momento dell'abbinamento di una proposta di vendita, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il

prezzo di abbinamento della proposta, incrementato del valore IVA se applicabile ai sensi di legge, e la quantità abbinata.

- 27.5 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 27.2, lettera a), qualora una proposta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo, incrementato del valore IVA se applicabile ai sensi di legge, e la quantità indicati nella proposta cancellata.
- 27.6 La restituzione del deposito iniziale fruttifero, eventualmente incrementato o ridotto secondo quanto previsto ai precedenti commi 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5, avviene su richiesta dell'operatore secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 27.7 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall'operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall'istituto tesoriere al GME.

Articolo 28 **Garanzia vendite**

- 28.1 Al fine della presentazione di proposte di vendita sul mercato, ciascun operatore trasferisce una quantità di unità di emissione vendibili sul conto deposito del GME, dandone comunicazione al GME stesso, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 28.2 Il numero massimo di unità vendibili sul mercato è pari alla quantità di unità di emissione di cui al precedente comma 28.1, eventualmente aggiornata secondo le modalità di seguito indicate:
- a) al momento dell'inserimento di una proposta di vendita, in riduzione per una quantità di unità di emissione pari a quella oggetto della proposta inserita;
 - b) al momento dell'abbinamento di una proposta di acquisto, in aumento per una quantità di unità di emissione pari alla quantità abbinata;
 - c) al momento della cancellazione di una proposta di vendita non ancora abbinata, in aumento per una quantità di unità di emissione pari a quella inserita nella proposta cancellata.
- 28.3 Al termine di ciascuna sessione di mercato, l'operatore può richiedere il trasferimento sul proprio conto, dal conto deposito del GME, della quantità delle proprie unità di emissione di cui, al precedente comma 28.1, così come incrementata o ridotta ai sensi del precedente comma 28.2, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 29 Conferme

- 29.1 Il GME, entro due ore successive dal termine di ogni sessione, invia, secondo le modalità definite nelle DTF, a ciascun operatore la conferma delle transazioni eseguite con almeno i seguenti dati:
- a) quantità;
 - b) prezzo unitario;
 - c) giorno e ora;
 - d) tipologia;
 - e) periodo di riferimento;
 - f) controvalore delle transazioni in acquisto;
 - g) controvalore delle transazioni in vendita.

Articolo 29bis Periodo di fatturazione

- 29bis.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sull'EM è definito nelle DTF.

Articolo 30 Fatturazione

- 30.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso;
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso.
- 30.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 30.1, lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.
- 30.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 30.2 sono definiti nelle DTF.
- 30.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 30.1 e 30.2 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 31

Regolazione finanziaria delle transazioni a favore degli operatori venditori

- 31.1 La regolazione finanziaria delle transazioni in vendita concluse sul mercato viene effettuata incrementando il deposito disponibile dell'operatore venditore del controvalore di tali transazioni.

Articolo 32

Regolazione finanziaria delle transazioni degli operatori acquirenti

- 32.1 La regolazione finanziaria delle transazioni in acquisto concluse sul mercato viene effettuata riducendo il deposito disponibile dell'operatore acquirente del controvalore di tali transazioni.

TITOLO VI LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 33 Liquidazione dei corrispettivi

- 33.1 Al termine di ciascuna sessione dell'EM, il GME valorizza i corrispettivi dovuti al GME stesso ai sensi del precedente Articolo 7, comma 7.1.

Articolo 34 Fatturazione dei corrispettivi

- 34.1 Il periodo e le modalità di fatturazione dei corrispettivi relativi alle unità di emissione negoziate sull'EM sono definiti nelle DTF. Il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo al corrispettivo dovuto per le contrattazioni sul mercato delle unità di emissione, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1
- 34.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, è fatturato, per i primi dodici mesi, in unica soluzione al momento dell'ammissione dell'operatore al mercato e, successivamente, ogni dodici mesi.

Articolo 35 Contenuto delle fatture

- 35.1 Le fatture di cui al precedente Articolo 34, comma 34.1, evidenziano per ciascuna sessione dell'EM, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) il numero di unità di emissione relative alle transazioni concluse;
 - b) i corrispettivi relativi alle unità di emissione negoziate di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
 - c) il regime fiscale applicato;
 - d) l'importo totale;

Articolo 36 Pagamento dei corrispettivi

- 36.1 Gli operatori, sulla base delle fatture ricevute dal GME ai sensi del precedente Articolo 34, commi 34.1 e 34.2, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, fanno pervenire all'istituto tesoriere il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi.

TITOLO VII SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I VIOLAZIONI E SANZIONI

Articolo 37 Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 37.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del mercato, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del mercato e il contenuto delle proposte di negoziazione presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del mercato;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte di negoziazione;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 38 Sanzioni

- 38.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 37, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 39, le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) sospensione dell'operatore dal mercato;
 - e) esclusione dell'operatore dal mercato.

- 38.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dal mercato, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 38.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 38.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.
- 38.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 38.3.
- 38.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.
- 38.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è notificata all'operatore interessato.

Articolo 39 **Gradualità delle sanzioni**

- 39.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sospensione dal mercato per un numero di sessioni di mercato non inferiore a una e non superiore a quattro. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per quattro sessioni di mercato.
- 39.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 39.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) richiamo scritto in forma pubblica;
 - b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di un anno.

- 39.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di diciotto mesi;
 - b) esclusione dal mercato.
- 39.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 39.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME può irrogare le seguenti sanzioni:
- a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dal mercato.

Articolo 40

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento dei corrispettivi

- 40.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 39, il GME può sospendere l'operatore dal mercato nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 15, comma 15.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1. secondo quanto previsto al precedente Articolo 36. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato;
 - c) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di emettere fattura nei confronti del GME secondo quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.3.

Articolo 41

Pubblicità delle sanzioni

- 41.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 38, comma 38.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito *internet* del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 44. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.

CAPO II CONTESTAZIONI

Articolo 42 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 42.1 Le contestazioni relative al mercato sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro sessanta minuti dal termine della sessione di mercato, utilizzando appositi moduli disponibili sul sito *internet* del GME.
- 42.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione della proposta di negoziazione e/o della transazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del mercato;
 - b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 43 Verifica delle contestazioni

- 43.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica.
- 43.2 Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del mercato delle unità di emissione oggetto della contestazione. Tale indennizzo non può comunque essere superiore, per ciascuna unità di emissione oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione:
- a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione di mercato e il prezzo indicato nella proposta;
 - b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione di mercato;
 - c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione di mercato.

CAPO III CONTROVERSIE

Articolo 44 Risoluzione delle controversie

- 44.1 Può essere proposto ricorso al Collegio arbitrale:
- a) avverso il diniego di ammissione al mercato;
 - b) avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 38, comma 38.1;
 - c) qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 43.
- 44.2 Oltre a quanto previsto al precedente comma 44.1, il Collegio arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del Regolamento e delle DTF.
- 44.3 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 44.4 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 44.5 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il mercato

- 45.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di forniture per la realizzazione del sistema informatico del mercato non sono ammessi a tale mercato per un periodo di tre anni decorrenti dall'avvio operativo del mercato.

Articolo 46

Entrata in vigore

- 46.1 Il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* del GME ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.